

LO SPORT IN COSTITUZIONE: ASSENZA FORMALE E PRESENZA SOSTANZIALE*

Giuseppe Liotta

Professore ordinario fuori ruolo di Diritto privato e Diritto sportivo

Abstract

Il contributo propone un'analisi dell'evoluzione storico-giuridica della tutela costituzionale dell'attività sportiva mettendo in luce rilevanti aspetti della sua sostanziale presenza, peraltro corroborata dalla regolamentazione comunitaria, già prima della riforma del 2001 e della recente novella dell'art. 33 del testo costituzionale. L'autore muove dal presupposto che l'attività sportiva non può essere accolta nella Carta Costituzionale che nel senso e con i valori fatti propri dalla Carta Olimpica, tra i quali primeggia il principio di lealtà sportiva. L'intima connessione tra questo principio e lo sport mette capo al suo implicito inserimento nell'ordito costituzionale. In conclusione, il più profondo significato della riforma consiste in ciò: riconoscersi nella lealtà sportiva significa riconoscersi nei valori costituzionali.

Parole chiave: Tutela costituzionale, Evoluzione normativa, Carta Olimpica, Principio di lealtà sportiva, Art. 33 Costituzione

Abstract

The paper proposes an analysis of the historical-legal evolution of the constitutional protection of sporting activity, highlighting relevant aspects of its substantial presence, which was also corroborated by E.U. regulations, even before the 2001 Reform Act and the recent amendment to art. 33 of Italian Constitution. The author starts from the assumption that sporting activity can only be accepted in Italian Constitution in the sense and with the values endorsed by the Olympic Charter, among which the principle of loyalty stands out. The intimate connection between this principle and sport leads to its implicit inclusion in the constitutional framework. In conclusion, the deepest meaning of the reform consists in that recognizing oneself in sporting loyalty means recognizing oneself in constitutional values.

Keywords: Constitutional protection, Legislations evolution, Olympic Charter, Principle of loyalty, Art. 33 Constitution

* Il Comitato di Redazione si assume direttamente la responsabilità della pubblicazione, poiché l'autore è professore ordinario con comprovata e specifica esperienza relativamente agli argomenti inerenti all'ordinamento sportivo e titolare del primo insegnamento in diritto sportivo in un'università italiana.

1. Considerazioni introduttive

La Costituzione, sino alla riforma attuata nel 2001, non conteneva alcun riferimento espresso allo sport, né sotto il profilo degli interessi ad esso sottesi, da tutelare nell'alveo dei diritti fondamentali della persona, né sotto il profilo delle materie oggetto di regolamentazione legislativa, da ripartire tra Stato e Regioni.

Un simile vuoto dipendeva principalmente dalle seguenti tre circostanze.

In primo luogo, i costituenti percepivano l'attività sportiva quale fenomeno strettamente collegato alla vita militare se non, addirittura, alla guerra.¹

Secondariamente, l'attività sportiva non era correlata a un forte impatto economico. Come è noto, la situazione si è profondamente modificata a seguito della sentenza Bosman, che ha liberalizzato il mercato calcistico,² e principalmente con l'esplosione delle sponsorizzazioni e dei diritti televisivi.³ Al riguardo è significativo che soltanto nel 1992 il Comitato Internazionale Olimpico (C.I.O.) ha dichiarato aperti agli atleti professionisti i Giochi olimpici e che, di conseguenza, soltanto dopo questo ampliamento, i migliori atleti hanno potuto partecipare alle Olimpiadi, sfruttando commercialmente nome, immagine e prestazioni sportive.

Infine, il ceto dei giuristi dedicava poco spazio al fenomeno sportivo. Basti dire, da un lato, che la prima legge organica in materia di sport, e segnatamente di professionismo sportivo, fu emanata nel 1981⁴ e, dall'altro, che il primo insegnamento universitario di ruolo di diritto sportivo fu istituito in Italia presso la Facoltà di Giurisprudenza nel 1986.

I rapporti tra ordinamento giuridico statale ed ordinamento giuridico sportivo sono stati, per così dire, ridisegnati dalla legge cost. n. 3 del 2001 (modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) e, in particolare, dal nuovo testo dell'articolo 117 della Carta fondamentale. Quest'ultimo, infatti, ha introdotto, tra le materie sottoposte alla legislazione concorrente tra Stato e Regioni, quella dell'ordinamento sportivo, attribuendo al primo la competenza a

¹ Si v. *Dossier 20 aprile 2022 - Modifica all'art. 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva - A.C. 3531 cost. e abb. - Senato della Repubblica, Camera dei deputati*, consultabile online sul sito senato.it/service/PDFServer/BGT/01346673.pdf, p. 4 ove si legge: "A tale esito concorsero verosimilmente due fattori: l'esperienza del fascismo, che dello sport aveva fatto uno dei principali strumenti di propaganda e veicolo della propria ideologia; le difficili condizioni economiche e sociali lasciate in eredità dal secondo conflitto mondiale" e si aggiunge che "In particolare, nella seduta del 19 aprile 1947, in sede di discussione su quello che sarebbe divenuto l'articolo 31, l'on. Giuliano Pajetta richiamava l'attenzione sul 'problema dello sport inteso come garanzia di una gioventù sana che cresca forte nel nostro Paese. Non si tratta più di fare dello sport una preparazione per la guerra, o che la gente ragioni con i muscoli e con i piedi invece che con la testa; ma si tratta di prevenire le malattie che fanno strage nel nostro Paese'".

² Sul punto, v., per tutti, S. Bastianon (a cura di), *L'Europa e lo sport. Profili giuridici, economici e sociali. Vent'anni della sentenza Bosman 1995-2015*, Torino, Giappichelli, 2016.

³ Il contesto in cui si iscrive lo sport contemporaneo è messo in luce, tra gli altri, da G. Manfredi, *Pluralità degli ordinamenti e tutela giurisdizionale*, Torino, Giappichelli, 2007 p. 207 e *passim*; L. Santoro, *L'atleta dilettante e l'atleta professionista*, in G. Liotta, L. Santoro, *Lezioni di diritto sportivo*, Milano, Giuffrè, 2023, p. 111 ss.

⁴ Legge 23 marzo 1981, n. 91, recante "Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti", oggi abrogata dal d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, "Attuazione dell'art. 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86" recante "riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo". L'abrogazione, fissata originariamente al 1° luglio 2022, è stata prorogata al 1° gennaio 2023 e successivamente al 1° luglio 2023.

delineare i principi fondamentali della materia e alle seconde quella di definire la relativa disciplina di dettaglio.⁵

Sta di fatto che questa legge non tocca il menzionato profilo della rilevanza degli interessi sottesi all'esercizio dello sport, da tutelare nell'alveo dei diritti fondamentali ma, sulla base della nozione di ordinamento sportivo, procede alla determinazione del riparto delle competenze tra Stato e Regioni. Essa è stata, tuttavia, l'occasione per risvegliare l'attenzione sui profili costituzionali dell'attività sportiva e, in questo contesto, la dottrina ha sostenuto, anche sulla scia di quanto aveva già evidenziato in epoca anteriore alla novella dell'art. 117 Cost.,⁶ che, pur in assenza di espliciti richiami normativi, lo sport si pone quale beneficiario di una qualificata copertura costituzionale.⁷

Sul punto, sono stati spesso evocati, tra gli altri, l'art. 32 Cost. che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività; l'art. 31 Cost. in tema di agevolazioni nell'adempimento dei compiti della famiglia e di protezione dell'infanzia e della gioventù; gli artt. 1, 4, 35 Cost. e seguenti in tema di attività lavorativa; l'art. 41 Cost. che sancisce il principio della libertà di iniziativa economica privata e, infine, in maniera più insistente, l'art. 2 (riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità) e l'art.18 (libertà di associazione).⁸

2. L'orientamento della Corte Costituzionale in materia di attività sportiva

Del resto, già da tempo la Corte Costituzionale si è mossa verso il riconoscimento di una qualificata tutela dell'attività sportiva in connessione alla forte pregnanza sociale, culturale ed economica degli interessi coinvolti.

⁵ Cfr. Corte Cost. 424/2004, che modificando il precedente orientamento (Corte Cost. 517/1987), secondo il quale “la vera e unica linea di divisione tra le predette competenze è quella fra l'organizzazione delle attività sportive agonistiche, che sono riservate al CONI, e quella delle attività sportive di base o non agonistiche, che invece spettano alle regioni”, non richiama più la distinzione tra attività sportive agonistiche e non agonistiche per fondare la suddivisione della rispettiva competenza legislativa tra Stato e Regioni, ma assegna tale competenza allo Stato, per quel che concerne la legislazione di principio, ed alle Regioni, per quel che concerne la legislazione di dettaglio.

⁶ Cfr. G. Bonadonna, *Aspetti costituzionali dell'ordinamento sportivo*, in *Riv. dir. sport.* 1965, p. 196, il quale sottolinea che nella Costituzione sono presenti “riferimenti indiretti allo sport”; G. Amato, *Problemi costituzionali connessi all'attuale disciplina del C.O.N.I.* (nota a Cass., S.U., 25 maggio 1965, n. 1207), in *Giur. it.*, 1966, I, 1, 913, ove afferma che l'attività sportiva è oggetto di “una situazione soggettiva costituzionalmente raccomandata” al legislatore.

⁷ V., tra gli altri, R. Caprioli, *L'autonomia normativa delle federazioni sportive nazionali nel diritto privato*, Napoli, Jovene Editore, 1997, p. 107, a cui dire “tra le libertà espressamente contemplate dalla Costituzione non figura quella che attiene all'esercizio dell'attività sportiva. Tuttavia, lo svolgimento di tale attività è apparso particolarmente utile al fine del raggiungimento di obiettivi di primaria importanza per la Repubblica, quali sono la tutela della salute e lo sviluppo della persona umana”; A. De Silvestri, in AA.VV., *La giustizia sportiva. Analisi critica della legge 17 ottobre 2003 n. 280*, Pordenone, Experta, 2004, p. 96, secondo il quale lo sport professionistico incide su valori costituzionali, quali il diritto al lavoro e la libertà di iniziativa economica e che, analogamente, lo sport dilettantistico è incentrato sui valori inviolabili della persona e sull'esercizio di libertà fondamentali.

⁸ Ogni citazione sarebbe superflua, v., comunque, per la manualistica, G. Liotta, *Ordinamento statale e ordinamento sportivo*, in G. Liotta, L. Santoro, *Lezioni di diritto sportivo*, cit., p. 24 ss.; M. Sanino, F. Verde, *Il diritto sportivo*, Padova, Cedam, 2011, p. 19.

Al riguardo, può plausibilmente convenirsi che una delle tappe di maggior rilievo di questo itinerario giurisprudenziale si colloca all'incirca mezzo secolo addietro. Alludiamo alla pronuncia del 1976⁹ che affronta il noto caso del proprietario di un terreno agricolo che nega l'ingresso a un *bird watcher* – ingresso finalizzato a fotografare gli animali selvatici - sul presupposto che l'art. 842, comma 1, cod. civ. attribuisce il diritto di accesso al fondo altrui soltanto al cacciatore.

Orbene, la Corte, in maniera conforme a quanto asserito in precedenti *decisa*,¹⁰ inserisce l'attività venatoria nell'ambito delle discipline sportive e, muovendo da tale presupposto, dichiara, da un lato, che “è noto che lo sport è un'attività umana cui si riconosce un interesse pubblico tale da richiederne la protezione e l'incoraggiamento da parte dello Stato” e, dall'altro, che “il rispetto dell'art 3 Cost. richiede che vengano attribuiti trattamento eguali a situazioni omogenee mentre” diversa è “la situazione del cacciatore e quella del portatore di altri interessi”.

La natura, per così dire, sovraordinata degli interessi collegati allo sport e la loro protezione costituzionale non potrebbe essere enunciata con maggiore nitore. In concreto il mancato accoglimento della richiesta del *bird watcher* è ritenuto del tutto legittimo giacché non si rinviene alcun contrasto con la legge fondamentale della Repubblica.

Al testé delineato indirizzo giurisprudenziale è stata assicurata sostanziale continuità da una prima sentenza del 2011¹¹ e da una seconda sentenza, praticamente confermativa della prima, del 2019.¹² Entrambe le sentenze affrontano lo spinoso problema dei rapporti tra giustizia statale e giustizia sportiva sottolineando, seppur con sfumature diverse, l'autonomia dell'ordinamento sportivo.¹³ La più recente delle due, in particolare, afferma - ed è ciò che qui preme sottolineare - che l'esigenza “di salvaguardia dell'autonomia dell'ordinamento sportivo [...] trova ampia tutela negli artt. 2 e 18 Cost.” nel senso che “Nel quadro della struttura pluralista della Costituzione orientata all'apertura dell'ordinamento dello Stato ad altri ordinamenti, anche il sistema dell'organizzazione sportiva in quanto tale e nelle sue diverse articolazioni organizzative e funzionali trova protezione nelle previsioni costituzionali che riconoscono e garantiscono i diritti dell'individuo, non solo come singolo ma anche nelle formazioni sociali in cui si esprime la sua personalità (art. 2 Cost.) e che assicurano i diritti di associarsi liberamente per fini che non sono vietati al singolo dalla legge penale (art. 18). Con la conseguenza che eventuali collegamenti con l'ordinamento statale [...] devono essere disciplinati tenendo conto dell'autonomia di quello sportivo e delle previsioni costituzionali in cui essa trova radice”.

⁹ Corte Cost. 57/1976, in *Foro it.*, 1976, I, 1794 (con nota di V. Messerini) e in *Resp. civ.*, 1976, p. 599 (con nota di A. Gambaro, *Costo della caccia e funzione sociale della proprietà*).

¹⁰ Si v., segnatamente, Corte Cost., 69/1962, in *Foro it.*, 1962, I, 1226. Ma, in senso sostanzialmente analogo, v., altresì, Corte Cost. 59/1965, *ivi*, 1965, I, 1327; Corte Cost., 93/1973, *ivi*, 1973, I, 2362.

¹¹ Corte Cost., 49/2011.

¹² Corte Cost., 160/2019.

¹³ Cfr. Corte Cost., 49/2011, secondo cui l'ordinamento sportivo è “uno dei più significativi ordinamenti autonomi che vengono a contatto con quello statale”, nonché Corte Cost., 160/2019, che sostiene “la «natura per taluni profili originaria e autonoma dell'ordinamento sportivo”.

L'ultima tappa del richiamato itinerario giurisprudenziale precede di poco la novella costituzionale, che costituisce oggetto della nostra indagine, collocandosi nella seconda metà del 2023.¹⁴ In questa occasione i giudici della Consulta - dopo aver ribadito che il sistema dell'organizzazione sportiva trova protezione costituzionale negli artt. 2 e 18 Cost. - affermano, proprio con riferimento alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate, che "Quella assicurata dall'art. 18 Cost. è una 'ampia e significativa garanzia costituzionale della libertà di associazione' [...], che si traduce nella tutela di un 'ventaglio' di diritti correlati a tale libertà [...] che, anche al di là del diritto dell'individuo di associarsi, si estendono alla protezione degli organismi nei quali gli stessi individui agiscono in forma associata [...] E in questo contesto si tratta di diritti individuali strettamente interconnessi e funzionali anche alla stessa libertà delle associazioni, di qualsiasi tipo, nella misura in cui ne assicurano essenzialmente l'autonomia normativa e organizzativa [...]"

A questo punto, ce n'è quanto basta per sostenere che, ancor prima della novella del 2023, sussistevano interessi costituzionalmente protetti strettamente connessi all'attività sportiva.

3. Attività sportiva e politiche comunitarie

Anche la regolamentazione comunitaria di settore che, quale fonte di rango sovraordinato, mette capo a importanti ricadute sull'intero sistema ordinamentale, conferma la sussistenza di qualificati interessi superindividuali.

E qui ci troviamo in presenza di una lunga serie di interventi che, per molti versi, anticipano il contenuto della novella costituzionale.

Tra questi meritano di essere segnalati: 1) la Relazione di Helsinki sullo sport¹⁵ che ribadisce la funzione educativa e sociale dello sport, l'importanza dell'insegnamento dell'educazione fisica nella scuola e l'impatto positivo dello sport sulla salute; 2) il Libro bianco sullo sport emanato nel 2007 dalla Commissione europea,¹⁶ che sottolinea gli aspetti legati alla salute pubblica, all'istruzione e all'inclusione sociale; 3) il Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, che modifica il Trattato dell'Unione Europea e il Trattato CEE e riconosce formalmente lo sport, quale materia oggetto di un'autonoma disciplina.

Dopo Lisbona, infatti, il capo III del Trattato istitutivo della Comunità Europea diventa il titolo IX, la cui denominazione viene modificata con l'aggiunta in coda del termine "sport" dopo "Istruzione, formazione professionale e gioventù". Inoltre, l'art. 165 (ex art. 149 del Trattato CEE) afferma che "l'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa" (comma 1) e conseguentemente amplia i margini di intervento del diritto dell'Unione europea in materia sportiva.

Ed è proprio nell'ambito testé delineato che si muove la novella in argomento¹⁷ inserendo lo sport nell'alveo costituzionale. Essa, infatti, prevede la modifica dell'art. 33 Cost. con

¹⁴ Corte Cost., 184/2023.

¹⁵ V., COM (1999) 644- C5-0088/2000 – 2000/2055(COS).

¹⁶ V., COM (2007) 391 def., dell'11.7.2007.

¹⁷ La novella è contenuta nella legge costituzionale n. 1/2023, che si compone di un solo articolo.

l'aggiunta, in coda al testo previgente, della frase: “*La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme*”.

4. L'impatto della recente novella sul sistema costituzionale

Questa modifica parte da lontano giacché, specialmente nel corso degli ultimi cinque lustri, sono state presentate alle Camere varie proposte, tutte contrassegnate da un esito negativo, tendenti a collocare l'attività sportiva nell'orbita costituzionale. Fra queste una delle più significative, anche per la presenza di forti analogie con quella recentemente approvata, ha visto la luce nel corso della XVI legislatura, e più precisamente nel 2009, ad opera dell'on Manuela Di Centa.¹⁸

Orbene, la novella in argomento, salutata con entusiasmo da tutte le forze politiche, affianca l'Italia ad alcuni Stati della U.E. che esibiscono da tempo una normativa costituzionale dello sport.¹⁹

Va precisato, tuttavia, che, se si accolgono le considerazioni svolte durante tutto il corso del presente lavoro, si potrebbe essere indotti a ritenere che il legislatore costituzionale si sia limitato a regolamentare formalmente ciò che in via di fatto già esisteva.

Sotto questo profilo un dato è da considerare assolutamente certo: non è stato introdotto alcun diritto costituzionalmente garantito all'attività sportiva. Sul punto basta effettuare la semplice analisi letterale della norma, ove non è presente la parola diritto, e compararla con ulteriori precetti costituzionali, quali ad esempio l'art. 19, che menziona “il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa” e l'art. 21, che richiama “il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero”; o ancora leggere la dichiarazione del 20 settembre 2023 del Ministro per lo sport e i Giovani Andrea Abodi, che, pur affermando enfaticamente che “siamo di fronte a un passaggio storico per il sistema sportivo nazionale e per l'Italia”, precisa poi che “La Costituzione da oggi riconosce il valore, ma non determina un diritto [...]”.²⁰ Sul presupposto della mancata introduzione di un diritto costituzionalmente rilevante, taluno,²¹ poi, si è spinto ad affermare, in maniera molto più decisa, il carattere “estremamente simbolico” della novella e la sua scarsa incidenza nella vita di tutti i giorni.

Senonché va subito segnalato, a scanso di possibili equivoci, che l'espressione “in tutte le sue forme”, contenuta nella norma in questione, sottolinea che siamo al cospetto di una

¹⁸ L'on.le Manuela Di Centa è stata campionessa olimpica nel 1994 ai giochi invernali di Lillehammer. La sua proposta era formulata nei seguenti termini: “1. All'art. 33 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: ‘La Repubblica promuove e valorizza lo sport in tutte le sue manifestazioni, tenendo conto delle varie discipline, delle strutture in cui si articola e in particolare di quelle fondate sul volontariato, e della sua funzione civile, sociale, educativa e di tutela della salute’”.

¹⁹ Per un'ampia disamina dello Sport nelle principali Costituzioni europee, v. *Dossier 20 aprile 2022 - Modifica all'art. 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva - A.C. 3531 cost. e abb. - Senato della Repubblica, Camera dei deputati*, online sul sito: [senato.it/service/PDFServer/BGT/01346673.pdf](https://www.senato.it/service/PDFServer/BGT/01346673.pdf), pp. 10 ss.

²⁰ V., Dipartimento per lo Sport, *Lo Sport entra nella Costituzione Italiana*, 20 settembre 2023, consultabile online sul sito sport.governo.it/it/attivita-nazionale/sport-in-costituzione/lo-sport-entra-nella-costituzione-italiana/.

²¹ M. Volpi, *Lo sport entra in Costituzione: e quindi?*, in *Pagella Politica*, 30 settembre 2023, 3, consultabile online sul sito <https://pagellapolitica.it/articoli/sport-costituzione-riforma>.

disciplina ad ampio spettro che ricomprende non soltanto la c.d attività motoria correlata al benessere psicofisico, e quindi al risalente principio di Giovenale *mens sana in corpore sano*, ma soprattutto implica la veicolazione in seno alla Carta costituzionale dei valori connessi all'attività sportiva nel suo complesso sistema ordinamentale.

In altri termini, e sotto questo profilo, l'espressa legittimazione costituzionale dello sport non può essere intesa che nei termini e con i valori contenuti nella *Charte Olympique* emanata dal Comitato Internazionale Olimpico (riconosciuto ente esponenziale dell'intero Movimento olimpico internazionale), peraltro all'interno di una normativa statale che impone all'ordinamento sportivo istituzionalizzato - quindi all'articolato sistema che si richiama in misura preminente al CONI, quale "ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale che, in conformità alla Carta olimpica, svolge il ruolo di Comitato olimpico sul territorio nazionale"²² - di conformarsi "ai principi dell'ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato olimpico internazionale, di seguito denominato CIO".²³ Entrano pertanto nella Costituzione e in maniera formale i valori del CIO tra i quali spicca e primeggia il principio di lealtà sportiva.²⁴

In altre parole, il legislatore inserendo l'attività sportiva nel sistema costituzionale vi ha implicitamente inserito anche il testé menzionato principio, giacché, come osservato dalla dottrina più sensibile "Non ci può essere sport senza fair play; a nessun livello".²⁵

La novella in esame ha spianato la strada e, pertanto, riconoscersi nella lealtà sportiva significa riconoscersi nei valori costituzionali. Questo è il più profondo significato della riforma unitamente alla circostanza che la Repubblica dovrà prodigarsi per promuovere la concreta applicazione della nuova regolamentazione. Ma sul punto sembra che sia stata imboccata la

²² Art. 2, comma 1, lett l), d.lgs 28 febbraio 2021, n. 36, cit.

²³ Art. 2, comma 1, d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, recante "Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano – CONI, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".

²⁴ V. l'art. 2.1. della Carta olimpica secondo cui il ruolo del CIO è quello "*d'encourager et soutenir la promotion de l'éthique et de la bonne gouvernance dans le sport ainsi que l'éducation de la jeunesse par le sport, et de s'attacher à ce que l'esprit de fair play règne dans le sport et que la violence en soit bannie*". Si noti che sussiste una sostanziale equiparazione tra la nozione di lealtà e quella di *fair play*. Tale equiparazione è enunciata nel Codice Europeo di Etica sportiva, approvato dai Ministri europei responsabili per lo sport a Rodi il 13-15 maggio 1992, ove, per l'appunto, si afferma che "il principio fondamentale del Codice è che le considerazioni etiche insite nel gioco leale (*fair play*) non sono elementi facoltativi, ma qualcosa d'essenziale in ogni attività sportiva, in ogni fase della politica e della gestione del settore sportivo" e si sottolinea che "La lealtà nello sport – il *fair play* – è benefica per l'individuo, per le organizzazioni sportive e per la società nel suo complesso". Qualificate fonti dell'ordinamento sportivo nazionale - v., per tutte, art. 3, comma 2, lett. d), Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Tiro a Volo (F.I.T.A.V.) che sancisce l'obbligo di "rispettare il *fair play* (gioco leale)" - peraltro parificano le due menzionate nozioni e, da ultimo, non è senza significato che il vocabolario *on line* Treccani definisca il *fair play* "espressione che significa 'gioco leale' (in senso proprio, nello sport, e fig. nei rapporti umani, sociali, in politica), senza riserve e sotterfugi; [...]".

²⁵ F.P. Traisci, *Il Fair Play: valore imprescindibile e caratterizzante dello sport*, consultabile *online* sul sito ilposticipo.it/diritto-effetto/il-fair-play-valore-imprescindibile-e-caratterizzante-dello-sport/. In senso sostanzialmente analogo, v. G. Liotta, *La responsabilità civile dell'organizzatore sportivo: ordinamento statale e regole tecniche internazionali*, in *Eur. e dir. priv.*, 1999, p. 1171, a cui dire "il mancato rispetto del principio di lealtà può specificarsi nel tradimento delle stesse finalità dello sport e per questa via condurre alla qualificazione del comportamento come estraneo allo stesso fenomeno sportivo"; L. Santoro, *Definizione di attività sportiva*, in G. Liotta, L. Santoro, *Lezioni, cit.*, Milano, Giuffrè, 2023, p. 18, secondo cui l'elemento oggettivo dell'attività sportiva "si concreta nell'antagonismo di forze contrapposte con l'osservanza di un comportamento leale e conforme alle regole previamente fissate".

strada giusta, giacché in Senato, in sede di esame della nuova norma, è stato chiarito che “con tale disposizione diventa onere della Repubblica assicurare che la pratica dello sport sia realmente universale, accessibile a tutti, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali e, congiuntamente, diventa opportuno porre in essere tutte quelle iniziative che ne assicurino la tutela e la sicurezza e ne sia rafforzato l’impegno per la protezione dei minori, per una gestione integra e sana che garantisca anche la parità di genere”.²⁶

²⁶ V. Ordine del Giorno 9/747/1 presentato dalla segretaria della Presidenza del Senato, Sen. Paola Binetti, martedì 22 marzo 2022, seduta n. 416, in sede di esame del disegno di legge modificativo dell'articolo 33 della Costituzione, consultabile *online* sul sito parlamento18.openpolis.it/atto/documento/id/242227.